

**Rachele Anna
Donnici**

CN = Donnici Rachele
Anna
C = IT




Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Crosia Mirto"

Via della Scienza, 26 – 87060 Crosia Mirto (CS)

☎ 0983.42309 – 📠 0983.485084 – ✉ csic8ar007@istruzione.it – 📧 csic8ar007@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico: csic8ar007 – Cod. Univoco: UFAHDT – C.F. 87002280789 – www.iccrosiamirto.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -CROZIA
Prot. 0007572 del 06/11/2023
IV (Uscita)

CROZIA, 06/11/2023

**AL PERSONALE DOCENTE
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
dell'I.C. di CROZIA**

ALLA DSGA

AI COLLABORATORI SCOLASTICI

ALL'ALBO ON LINE

AGLI ATTI

=====

CIRCOLARE INTERNA N. 79

**OGGETTO: DISPOSIZIONI VIGILANZA E MODALITA' SVOLGIMENTO RICREAZIONE
SCUOLA SECONDARIA di I GRADO**

La puntualità degli adempimenti è condizione essenziale per l'efficacia e l'efficienza di un sistema complesso come quello scolastico. La qualità del servizio è quindi strettamente connessa alla sinergia tra aspetto amministrativo e didattico che insieme riflettono il dinamismo della scuola.

Ciò premesso, vengono emanate le seguenti disposizioni.

1 - VIGILANZA ALUNNI

Si rammenta ai docenti che fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli alunni.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del C.C., ma in base alla gravità dell'infortunio - riconducibile ad inosservanza di tale obbligo - può avere anche rilevanza penale.

Si sottolinea inoltre che l'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto ad altri obblighi di servizio e che nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza

(Sentenza Corte dei Conti, Sez. I° 24/9/84 n. 172).

Si ricorda inoltre che tale obbligo si estende dal momento dell'entrata al momento dell'uscita dall'Istituto.

Tutto ciò rende necessaria la presenza vigile degli insegnanti nello stesso luogo dove gli alunni stanno svolgendo le attività (ricreazione compresa), la predisposizione di una programmazione adatta ed efficace e un'organizzazione del lavoro che preveda misure di sicurezza adeguate ai rischi.

Come si può constatare la presenza in situazione è la condizione primaria di una sorveglianza che sarà tanto più efficace quanto più improntata ad un'ottica educativa che vede l'insegnante collaboratore alle attività degli alunni sorvegliandoli, in tal modo, attentamente.

Il D.L.gs. 106/2009 modifica il D.Lgs 81/2008 e aggiunge, all'art. 18, il comma 3 bis secondo cui il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 (obblighi del preposto), 20 (obblighi dei lavoratori), 22 (obblighi dei progettisti), 23 (obblighi dei fabbricanti e dei fornitori) e 25 (obblighi del medico competente), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli, qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

In considerazione quindi dell'età degli alunni, del numero dei Collaboratori scolastici e onde evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze, si ricorda di attenersi alle seguenti disposizioni:

2 - INTERVALLO – RICREAZIONE

La ricreazione è un diritto dell'alunno legato al tempo-scuola e non può essere previsto un suo annullamento per motivi di carattere disciplinare.

Durante l'intervallo ordinario (ore 10:50 – 11:05) è indispensabile che il Personale docente vigili sul comportamento degli alunni e organizzi l'attività di ricreazione e di utilizzo dei servizi igienici in modo tale da evitare possibili danni a persone o cose.

*"Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL, norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori) (Codice Civile: art. 2047; art. 2048 – Legge n.312 dell'11/07/80). Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), **comprendendo il periodo destinato alla ricreazione** (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass.4/3/1977, n. 894).*

Per quanto riguarda più da vicino gli obblighi di vigilanza del personale insegnante "una regolamentazione non del tutto esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull'istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e che l'insegnante deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti. Il regolamento di ciascuna scuola, secondo il regolamento tipo (art. 17, CM n.105 del 16.4.1975) prevede che durante l'intervallo il personale di turno vigila sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose" (cfr. Sent. 404/2005, Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia).

I Collaboratori scolastici coadiuvano i Docenti nella vigilanza degli alunni "durante la ricreazione" (Tab.A CCNL 2018 - Area A).

Durante lo svolgimento delle attività ricreative, **i Docenti sono tenuti a vigilare sugli alunni della classe loro affidata, non esimendosi tuttavia dal vigilare anche su quegli alunni che dovessero casualmente trovarsi nelle adiacenze della propria area di sorveglianza,** indipendentemente dalla classe di appartenenza.

Gli insegnanti di sostegno vigileranno sull'alunno/a loro affidato/a o su un'area specifica: se il soggetto a loro affidato necessita di ininterrotta vigilanza, l'insegnante di sostegno provvederà alla sorveglianza individuale piuttosto che alla custodia di una precisa area, che dovrà allora essere affidata ad un altro Docente o ad un Collaboratore scolastico.

Poiché anche la ricreazione si configura come un momento educativo,

i Docenti che, in base all'orario di servizio, avranno l'incarico della sorveglianza degli alunni, avranno cura che l'intervallo si svolga in modo ordinato e sereno e che il rientro avvenga in maniera ordinata e consono a quelle che sono le regole della convivenza civile.

INTERVALLO RICREATIVO ORDINARIO

La durata dell'intervallo ricreativo ordinario è di 15 minuti, dalle ore 10:00 alle ore 10:15.

L'intervallo si svolge nel cortile interno della Scuola.

In caso di maltempo (pioggia), gli alunni restano in classe.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Al suono della campanella di inizio intervallo, gli alunni interrompono le attività didattiche e si recano in cortile. Durante l'intervallo è consigliato consumare lo spuntino. **Carte e rifiuti vanno riposti negli appositi contenitori.**

Durante l'intervallo, all'uscita ed al rientro dallo stesso devono essere evitate corse, schiamazzi e andirivieni sulle scale; .

E' severamente vietato agli alunni spostarsi dal cortile interno per la pausa, in locali non previsti.

Il servizio di sorveglianza sugli alunni durante l'intervallo viene svolto dai Docenti di classe che, nel caso di intervallo dentro l'edificio scolastico, sorvegliano l'interno dell'aula; nel caso di intervallo al di fuori dell'edificio scolastico, sorvegliano gli alunni in cortile.

Durante l'intervallo, i Collaboratori scolastici svolgono funzione di supporto all'attività di vigilanza sugli spazi comuni (atrio, corridoi, cortile retrostante) secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico.

Quando l'intervallo si svolge dentro l'edificio scolastico, i Collaboratori scolastici che coadiuvano i Docenti nella vigilanza, sono tenuti a sorvegliare, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni. Gli alunni che, prima dell'intervallo, si trovino nei laboratori o in altri locali scolastici, devono ritornare nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo.

Al suono della campanella di fine intervallo, tutti gli alunni rientrano ordinatamente in classe.

SERVIZI IGIENICI

L'utilizzo dei servizi igienici avviene, di norma, durante la pausa della ricreazione. La loro fruizione prima e dopo l'intervallo deve essere il più possibile contenuta e consentita solo in casi di effettiva necessità; ciò per evitare di arrecare disturbo durante le lezioni.

Il permesso di utilizzare i servizi igienici è accordato dai Docenti ad un alunno per volta e solo dopo che è trascorsa la prima ora di lezione, salvo casi di necessità ed urgenza.

Ciascun alunno è tenuto all'uso corretto dei servizi, nei quali non è consentito sostare oltre il tempo strettamente necessario. I Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare gli alunni in prossimità dei servizi igienici per evitare eventuali comportamenti scorretti.

Si invita **tutto il personale** ad attenersi PEDISSEQUAMENTE a quanto esplicitato nella presente circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rachele Anna Donnici

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse